



ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DI CONTROLLI RAFFORZATI SULL'OPERATO DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI PER CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 2021, N. 220.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE



Schema di istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220.

Premessa

La legge 9 dicembre 2021, n. 220 (di seguito “legge”) – modificata dall'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122 – si iscrive nei più ampi impegni che l'Italia ha assunto nelle sedi internazionali attraverso l'adesione alla Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106), e alla Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo (ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95).

La legge ha introdotto nell'ordinamento italiano, a far tempo dal 23 dicembre 2021, il divieto per gli “intermediari abilitati” di finanziamento ⁽¹⁾ delle società italiane ed estere, che, direttamente o tramite società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, nonché le altre attività elencate dall'articolo 1, comma 1, della legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. La medesima legge chiarisce, all'articolo 1, comma 4, che alle fondazioni e ai fondi pensione è fatto divieto di investire il proprio patrimonio nelle società che svolgono le attività di cui sopra.

Con il presente provvedimento si dà attuazione a quanto previsto nell'articolo 3, comma 1, della legge per quanto riguarda il compito degli organismi di vigilanza di adottare, di concerto, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati dagli stessi vigilati.

1. Fonti normative

La materia è regolata dalla legge, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Vengono inoltre in rilievo:

- la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106;
- la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.

¹ Si fa riferimento alla nozione di finanziamento come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della



2. Definizioni

Ai fini delle presenti istruzioni si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 della legge.

3. Ambito di applicazione

Le presenti istruzioni si applicano agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge (di seguito "intermediari abilitati"), ossia:

- le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane;
- le banche italiane;
- i gestori italiani;
- gli istituti di moneta elettronica italiani;
- gli istituti di pagamento italiani;
- i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi;
- Poste italiane S.p.A. per l'attività di Bancoposta;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo (di seguito, "succursali italiane di intermediari abilitati esteri");
- le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo;
- gli agenti di cambio;
- le fondazioni di origine bancaria;
- i fondi pensione.

4. Presidi procedurali per gli intermediari abilitati

Gli intermediari abilitati adottano idonei presidi procedurali, opportunamente formalizzati nella regolamentazione interna, volti ad assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società indicate all'articolo 1, comma 1, della legge. Tali presidi sono integrati nelle procedure operative e di controllo adottate per l'effettuazione dei predetti finanziamenti e sono definiti in coerenza con le previsioni in materia di sistema di governo delle società e degli enti, organizzazione e controlli interni contenute nelle normative di settore applicabili a ciascun intermediario abilitato.

I presidi sono definiti tenendo conto dell'operatività dell'intermediario abilitato e delle società da esso controllate.



Essi includono almeno:

- l’obbligo di consultare “*elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo*” (cfr. articolo 4 della legge) prima di effettuare il finanziamento.

A questo fine, gli intermediari abilitati si dotano di procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza dei dati identificativi della società destinataria del finanziamento, avente sede in Italia o all’estero, e delle società controllate o collegate, con quelli contenuti nei suddetti elenchi. ~~Gli intermediari abilitati possono utilizzare anche i dati identificativi acquisiti nell’ambito dell’attività di adeguata verifica della clientela per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.~~

Nonostante sia previsto che gli intermediari abilitati “possono” utilizzare i dati identificativi acquisiti nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela per lo svolgimento dei controlli di corrispondenza, si propone di eliminare tale riferimento per i seguenti motivi:

- l’adeguata verifica della clientela non è sempre richiesta dalla normativa antiriciclaggio. Al riguardo occorre ricordare che in virtù della definizione di “finanziamento” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) della Legge, le società di cui all’articolo 1, comma 1 possono ricoprire differenti ruoli nel rapporto con gli intermediari abilitati. Ad esempio, nel caso di concessione di credito, la società che riceve il finanziamento deve essere considerata come “cliente” dell’intermediario abilitato e, pertanto, quest’ultimo è tenuto ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Diverso è il caso della sottoscrizione, da parte di una SGR (per conto di un OICR), di strumenti finanziari emessi dalle citate società. Tali operazioni, infatti, non rientrano nel perimetro di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Al riguardo rileva la nota 10 delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela della Banca d’Italia del 30 luglio 2019, in forza della quale non è richiesta l’adeguata verifica *per i rapporti e le operazioni, posti in essere su iniziativa del gestore, nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio previsti dall’art. 1, comma 1), lettera n), del TUF nonché di gestione di portafogli di cui all’art. 1, comma 5-quinquies, del TUF. Si fa riferimento ai rapporti e alle operazioni relativi alla compravendita e all’amministrazione dei beni (mobili, immobili, titoli) nei quali le risorse della clientela sono investite;*
- non tutti gli intermediari abilitati rientrano nel novero dei destinatari della normativa antiriciclaggio (si pensi, ad esempio, ai fondi pensione negoziali).

I controlli di corrispondenza sono svolti prima di effettuare il finanziamento e, successivamente, nel caso di aggiornamenti degli elenchi in questione. **In alternativa,** ~~Gli intermediari abilitati possono utilizzare ulteriori fonti informative (quali, ad esempio, elenchi di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo forniti da data provider)~~ affidabili, e aggiornate.

Si accoglie con favore la scelta, auspicata dalla scrivente Associazione, di consentire l’utilizzo di ulteriori fonti di informazioni quali, ad esempio, gli elenchi forniti da *data provider*, per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società di cui all’articolo 1, comma 1



della legge n. 220/2021 (la Legge).

Il ricorso a *data provider*, infatti, consente agli intermediari abilitati di disporre di informazioni generalmente più esaustive, dettagliate e aggiornate rispetto a quelle contenute in “elenchi pubblicamente disponibili” e che comunque integrano e approfondiscono le informazioni pubblicamente disponibili.

Tuttavia, al fine di eliminare eventuali dubbi di natura interpretativa connessi al riferimento a “ulteriori fonti informative”, si chiede di confermare che l'utilizzo di informazioni fornite da *data provider* consenta di considerare comunque soddisfatto l'obbligo di consultare “*elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo*”, ivi inclusa la verifica di corrispondenza.

Ciò consentirebbe alle SGR di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, continuando ad utilizzare i presidi procedurali già adottati ed evitando di dover consultare direttamente liste pubbliche (consultazione che finirebbe per tradursi in un adempimento superfluo e dispendioso).

– procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, alla luce, ad esempio, dell'attività svolta, della sede legale, del luogo di operatività del destinatario. ~~Nel caso di finanziamenti a favore di soggetti che l'intermediario abilitato consideri a rischio elevato, sono adottate misure di controllo rafforzate per la verifica dell'attività svolta dai soggetti stessi, che tengano conto anche di eventuali variazioni dell'operatività di questi ultimi.~~ A questo **tal** fine gli intermediari abilitati si servono degli elementi informativi ritenuti più opportuni, quali, a titolo esemplificativo, **le informazioni fornite da data provider, le liste pubbliche**, le dichiarazioni non finanziarie (DNF) pubblicate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, o dichiarazioni equivalenti, di interlocuzioni opportunamente documentate o questionari rivolti al destinatario del finanziamento.

Il paragrafo 4 dello schema di istruzioni stabilisce che gli intermediari debbano definire i presidi “tenendo conto dell'operatività dell'intermediario abilitato e delle società da esso controllate”. Nelle premesse è inoltre chiarito che le istruzioni sono state predisposte tenendo conto dei principi di proporzionalità e di non onerosità. Nell'esprimere apprezzamento per tale impostazione, l'Associazione è dell'avviso che dovrebbero essere apportate alcune modifiche alla procedura di valutazione del rischio per favorire un'applicazione quanto più possibile flessibile delle istruzioni, consentendo agli intermediari abilitati di applicare i presidi richiesti in coerenza con i processi già utilizzati.

A tal fine, si propone di eliminare il riferimento a misure che potrebbero portare alla necessità di costruire processi dedicati, che conducano all'attribuzione di un grado di rischio e all'introduzione di non meglio definiti controlli rafforzati nei confronti di soggetti per i quali si svolge una delle attività che rientrano nella nozione di finanziamento.

Gli intermediari abilitati e, in particolare, le SGR dovrebbero poter integrare le proprie procedure per far in modo che, tenuto conto della propria operatività e degli strumenti a disposizione, siano effettuate tutte le azioni possibili, utilizzando informazioni adeguate, per escludere il finanziamento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge. Tra queste, anche l'uso di elenchi forniti da *data provider*.



Gli intermediari abilitati istituiscono adeguati flussi informativi volti ad assicurare agli organi e, ove previste o istituite, alle funzioni aziendali di controllo, piena conoscenza e governabilità dei presidi organizzativi adottati per la verifica del rispetto del divieto di finanziamento, nonché la tempestiva conoscenza di eventuali violazioni del divieto. Nelle succursali italiane di intermediari abilitati esteri va assicurata la predisposizione di adeguati flussi informativi diretti al legale rappresentante e alle strutture coinvolte. In particolare, i flussi informativi consentono l'effettivo monitoraggio, da parte della funzione di *compliance* e della funzione di *risk management*, del rispetto del divieto da parte dell'intermediario abilitato e delle sue controllate, eventualmente integrando i flussi informativi previsti dalle normative di settore.

Al fine di mantenere sufficientemente flessibili le previsioni sulla ripartizione interna delle competenze funzionali al rispetto del divieto delle attività di investimento, ivi incluso il monitoraggio, si propone di eliminare l'inciso che richiama le funzioni di controllo di *compliance* e di *risk management*. La corretta applicazione di tali previsioni non appare essere di esclusiva competenza di tali funzioni, ma di una pluralità di funzioni e organi aziendali all'interno del più generale sistema di gestioni dei rischi e di governo della SGR.

Si osserva, infatti, come l'attività di presidio e di monitoraggio del divieto si possa articolare in diverse fasi all'interno di una SGR, fermo il principio di proporzionalità e di non onerosità. Queste fasi possono comprendere lo *screening* degli emittenti, finalizzato ad individuare le società coinvolte nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge, la definizione di liste interne di emittenti operanti nell'ambito del citato divieto, il monitoraggio degli investimenti volto a rilevare eventuali emittenti all'interno dei portafogli gestiti e la rendicontazione periodica. Misure di *escalation* alle diverse funzioni preposte possono essere altresì previste.

Al riguardo si vuole evidenziare come l'attività di individuazione e aggiornamento/monitoraggio della lista interna può venire assegnata ad un soggetto diverso da una funzione di controllo (ad esempio ad analisti, team ESG) ancorché una delle funzioni di controllo (*compliance* o *risk management*), e non necessariamente entrambe, è incaricata di monitorare l'assenza di finanziamenti negli emittenti identificati dalla lista interna nei portafogli gestiti. A tali soggetti, in quanto esperti degli emittenti e/o della materia, possono essere altresì affidate misure di approfondimento e specifiche attività di *engagement*. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui emergano dubbi sulle liste individuate dalla SGR nonché al caso di ricezione di una segnalazione di incoerenza tra gli emittenti identificati nella lista interna dalla SGR e quelli di una lista pubblicamente disponibile, dove quest'ultima include un emittente non già incluso nella lista interna della SGR.

Inoltre, il monitoraggio è altresì presidiato attraverso controlli di natura *ex-ante*, posto che la lista interna degli emittenti vietati è oggetto di condivisione con la struttura degli investimenti e che i gestori, prima di disporre l'esecuzione delle operazioni di investimento, sono chiamati ad effettuare le necessarie attività di *due diligence*.

Nel caso di gruppi bancari, gruppi finanziari, gruppi di SIM e gruppi assicurativi, i presidi possono essere definiti a livello di gruppo dalla società capogruppo. In questo caso, queste ultime assicurano la coerenza tra i presidi e l'operatività, la complessità e le dimensioni del gruppo. Resta



ferma la responsabilità primaria degli organi aziendali delle società controllate per la corretta attuazione dei presidi procedurali definiti a livello di gruppo. Le fondazioni di origine bancaria definiscono i presidi nel rispetto delle modalità previste dal presente paragrafo con riferimento agli enti e/o alle società strumentali controllate.

Nei casi in cui gli intermediari abilitati affidino, mediante convenzione, la gestione finanziaria delle risorse a soggetti terzi, anche esteri, gli stessi sono tenuti a dare **preventivamente** adeguate istruzioni ai soggetti terzi gestori, individuando i termini e le modalità del monitoraggio dell'attività svolta da questi ultimi. Resta ferma la responsabilità degli intermediari abilitati in ordine al rispetto del divieto e all'attuazione degli idonei presidi procedurali di cui al presente paragrafo, nonché all'adozione delle misure di cui al successivo paragrafo 5.

Le istruzioni affrontano un tema di assoluta rilevanza, ovvero, il caso in cui gli intermediari abilitati affidino, mediante convenzione, la gestione finanziaria a soggetti terzi.

In queste circostanze, al fine di assicurare il rispetto del divieto di finanziamento e di evitare effetti negativi sulle attività gestite e, quindi, in ultima istanza sugli aderenti o investitori finali, è importante che siano definite in modo chiaro le modalità e le tempistiche con le quali gli intermediari abilitati debbano trasmettere le istruzioni ai gestori.

Preliminarmente occorre ricordare che anche i soggetti terzi, che rientrano nell'ambito di applicazione della Legge, ai quali è affidata la gestione, sono già tenuti al rispetto del divieto sancito dalla Legge. Da questo punto di vista essi si dotano dei presidi e delle procedure, compresi quelli previsti dalle presenti istruzioni, per escludere il finanziamento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge.

Nonostante ciò, lo schema di istruzioni, ponendo l'accento sulla responsabilità finale del delegante in merito al rispetto della Legge, attribuisce all'intermediario abilitato il compito di fornire adeguate istruzioni al gestore terzo.

Al riguardo, si è però dell'avviso che sia necessario chiarire che la trasmissione delle istruzioni da parte dell'intermediario abilitato (ad esempio, indicazioni in merito alle liste da consultare) sia da ricondurre nell'ambito delle attività che regolano i rapporti tra le parti e che quindi debbano essere preventivamente condivise.

Si pensi ad esempio al caso dei fondi pensione che affidano ad un soggetto autorizzato (come le SGR) la gestione delle risorse. In tale circostanza, si ritiene che il fondo pensione, nel definire le attività demandate al soggetto terzo, debba fornire anche le istruzioni per rispettare il divieto di finanziamento di cui all'articolo 1 della Legge, valutando altresì la possibilità di affidarsi alle procedure già utilizzate dal gestore nell'ambito della propria attività. Si ritiene opportuno richiamare, anche in questa sede, l'importanza di individuare tali soluzioni, attraverso un confronto dialettico tra la forma pensionistica e il gestore, rispettando la distinzione dei ruoli e delle funzioni, al fine di pervenire a modalità condivise per il superamento di automatismi legati all'individuazione degli emittenti vietati con quelli inclusi in liste pubbliche, che possono rivelarsi non aggiornate.

Solo in questo modo il gestore potrà integrare le proprie procedure e le fonti informative già in uso con quelle eventualmente indicate dal fondo pensione.

Per tali ragioni, si propone una modifica al testo delle istruzioni con l'obiettivo di stabilire che le istruzioni ai gestori terzi debbano essere fornite "preventivamente".

Puntuale - Indicazione dell'attività svolta ai fini del rispetto del divieto di finanziamento e delle presenti istruzioni è resa all'interno ~~delle~~ **della relazione sulla struttura organizzativa, ove**



disponibile. Le relazioni periodiche redatte dalle funzioni aziendali di controllo (ad es. dalla funzione di *compliance* **e/o** dalla funzione di *risk management*), che gli intermediari abilitati sono tenuti a redigere ai sensi della normativa di settore ad essi applicabile **illustrano le attività eventualmente svolte da tali funzioni ai fini del rispetto del divieto**. Per le fondazioni di origine bancaria tale indicazione è resa nell'ambito di appositi documenti periodici redatti dagli organi.

Come già evidenziato, si ritiene che i presidi dell'attività svolta dalla SGR ai fini del rispetto del divieto di finanziamento e delle presenti istruzioni siano da integrare nelle più ampie previsioni di gestione del rischio e in materia di governo delle società. Poiché la definizione dei criteri sottostanti alle liste non è necessariamente adibita alle funzioni di controllo, al fine di far meglio illustrare le caratteristiche operative assunte dalle SGR, si propone di valorizzare la relazione sulla struttura organizzativa e far illustrare nelle relazioni di controllo il ruolo svolto da queste ultime. Non si ravvisa infine la necessità di dare un'informativa puntuale dell'attività svolta in ogni relazione periodica, dovendo la stessa essere integrata nelle normali attività.

5. Adozione di misure adeguate ad assicurare il rispetto del divieto

Qualora, all'esito delle procedure di controllo effettuate dagli intermediari abilitati, emerga che i potenziali destinatari dei finanziamenti sono coinvolti nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, gli intermediari abilitati adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto del divieto (es. diniego alla concessione del finanziamento) se del caso previo opportuno confronto con i beneficiari interessati.

Nel caso in cui, in relazione ai finanziamenti effettuati, vengano riscontrate violazioni del divieto, gli **organi degli** intermediari abilitati assicurano la **tempestiva** comunicazione degli esiti dei controlli e delle conseguenti misure adottate per porvi rimedio agli organismi di vigilanza **al più tardi in occasione dell'invio delle relazioni periodiche delle funzioni di controllo secondo le rispettive competenze**.

Nel caso in cui, in relazione ai finanziamenti effettuati, vengano riscontrate violazioni del divieto, si propone di far effettuare una comunicazione periodica anziché una comunicazione ad evento.

L'eventuale presenza (involontaria) di strumenti finanziari di soggetti vietati nei portafogli gestiti potrebbe essere infatti affrontata con azioni di disinvestimento estese nel tempo (anche per evitare impatti negativi sui mercati e sui portafogli gestiti) e, quindi, una segnalazione di carattere, in ogni caso non tempestivo, da effettuare ad esempio nell'ambito della rendicontazione semestrale (o annuale) da parte delle funzioni di controllo interno, potrebbe offrire un'informazione più utile e più ampia alle Autorità di vigilanza.

In subordine, si chiede di precisare il processo per la comunicazione delle eventuali violazioni riscontrate, chiarire il significato di "tempestiva" comunicazione e di come questa debba essere concretamente realizzata.

Al riguardo, si chiede innanzitutto se la comunicazione in analisi possa essere sottoscritta solo dal legale rappresentante ovvero sia necessaria un'attivazione e un coinvolgimento diretto degli organi degli intermediari abilitati secondo le rispettive competenze. Sul tema si ritiene che una SGR, in analogia a quanto previsto per la comunicazione delle violazioni di divieti/limiti di



investimento degli OICR dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato IV.4.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio), possa considerare sufficiente la firma del legale rappresentante o da un soggetto a lui delegato.

Al fine di ridurre i dubbi interpretativi circa il corretto significato di “tempestiva”, si chiede di individuare un termine preciso che tenga in adeguata considerazione le necessità che potrebbero sorgere nella predisposizione del contenuto della comunicazione stessa, soprattutto nel caso in cui, per la sua preparazione, diversi soggetti siano coinvolti.

Per quanto riguarda l'invio concreto della comunicazione, si chiede invece di chiarire se sia possibile inviare la comunicazione con un unico sistema o con più sistemi alternativi, ad esempio tramite e-mail, via PEC o per posta e, nel caso, si chiede di precisare a quale indirizzo far pervenire la comunicazione stessa.

Infine, al fine armonizzare le comunicazioni degli intermediari abilitati, si suggerisce di identificare uno schema-tipo standard per la redazione della comunicazione.

6. Compiti e poteri degli organismi di vigilanza

Fermo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge, il controllo del rispetto del divieto e delle presenti disposizioni può essere effettuato dagli organismi di vigilanza anche attraverso ispezioni svolte nell'ambito della ordinaria attività di supervisione secondo le rispettive competenze.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sugli intermediari abilitati, gli organismi di vigilanza esercitano i poteri loro attribuiti dalle rispettive normative di settore. In tale ambito, essi valutano l'efficacia e l'adeguatezza delle attività svolte dagli organi e dalle funzioni aziendali di controllo degli intermediari abilitati – in particolare, dalla funzione di *compliance* e dalla funzione di *risk management*, ove previste o istituite, con particolare riferimento alle verifiche effettuate, ai risultati emersi, ai profili di debolezza eventualmente rilevati e agli interventi correttivi adottati.

Qualora, all'esito delle verifiche svolte da parte degli organismi di vigilanza, emerga che gli intermediari abilitati hanno effettuato finanziamenti nei confronti di società che sono coinvolte nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, gli organismi di vigilanza lo comunicano agli intermediari abilitati affinché adottino le misure necessarie per porvi rimedio, **assegnando agli stessi un termine ragionevole per l'attuazione di tali misure.**

Gli organismi di vigilanza ricevono altresì le comunicazioni da parte degli intermediari abilitati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del paragrafo 5, valutano le misure adottate dagli intermediari stessi e, se del caso, richiedono l'adozione di ulteriori interventi.

Restano, **In caso di mancata attuazione delle misure indicate dagli organismi di vigilanza entro i termini assegnati,** restano fermi i poteri sanzionatori attribuiti agli organismi di vigilanza dall'articolo 6 della legge da esercitare secondo le rispettive procedure. Per le sanzioni di propria competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

Qualora sia riscontrata da parte degli organismi di vigilanza l'effettuazione di finanziamenti nei confronti di società interessate dal divieto, la corretta implementazione delle misure indicate dagli



stessi organismi di vigilanza dovrebbe consentire agli intermediari di evitare l'applicazione di sanzioni nei loro confronti.

Si suggerisce pertanto di chiarire tale aspetto prevedendo che:

- (i) gli organismi di vigilanza assegnino agli intermediari abilitati un termine ragionevole per l'adozione dei rimedi individuati; e
- (ii) i poteri sanzionatori attribuiti dall'art. 6 della legge siano esercitabili in caso di mancata attuazione dei rimedi entro il termine assegnato agli intermediari dagli organismi di vigilanza.

7. Disposizioni finali

Le presenti istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Gli intermediari abilitati si adeguano al contenuto delle presenti istruzioni entro quattro mesi dalla loro entrata in vigore.

Si osserva come le tempistiche di quattro mesi individuate nelle disposizioni finali possono ritenersi sufficienti solo qualora le istruzioni in oggetto consentano agli intermediari abilitati di mantenere o di affinare i processi già in essere. Diversamente, ossia laddove le presenti istruzioni richiedano agli intermediari abilitati di innovare e/o modificare in modo sostanziale i processi finora adottati, come sembrerebbe emergere dalla lettura dei presidi in materia di valutazione del rischio e/o richiesti dalle funzioni di controllo, tale termine dovrebbe essere prorogato di un adeguato periodo temporale.